

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
E ONORARI DEL CTU**

**Trapani, 5 febbraio 2021
in modalità streaming sincrona**

ING. GIOVANNI CONTINI

ARGOMENTI

INGEGNERIA FORENSE

CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI

Programma base di 20 ore organizzato dalla Fondazione Ordine Ingegneri di Trapani col patrocinio del CNI

DESTINATARI

Liberi professionisti, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, nonché laureati e diplomati dell'area tecnica (architetti, ingegneri, dottori agronomi, dottori forestali, geologi, commercialisti, geometri, periti industriali) interessati ad aggiornare e ampliare le competenze necessarie a svolgere l'attività di consulente tecnico (CT), consulente tecnico d'ufficio (CTU) o di parte (CTP) in ambito giudiziario.

CONTENUTI

Affinché il sapere tecnico sia efficacemente a servizio della Giustizia, è necessario che il professionista (CT, CTU e CTP) sia adeguatamente formato e aggiornato.

Il corso ha proprio l'obiettivo di formare e aggiornare un professionista con competenze trasversali per consentirgli di operare coniugando la tecnica con il diritto.

La consulenza tecnica in ambito giudiziario, pur costituendo disciplina poco affrontata nel campo delle specializzazioni tecniche e nei programmi didattici delle Università, ha molteplici prospettive d'inserimento nel mondo del lavoro, affondando le proprie radici in un'attività molto diffusa nella pratica professionale.

COLLABORAZIONI

Professionisti in ambito giuridico
Professionisti ingegneri forensi
appartenenti agli ordini del territorio italiano

RELATORI

Presidente Tribunale di Marsala
dott.ssa A. Camassa
ing. A. Benigno (ing. forense ordine professionale di Palermo)
ing. D. Notarstefano (ing. forense ordine professionale di Caltanissetta)
ing. P. Tabacco (ing. forense ordine professionale di Salerna)
ing. P. Lucente (ing. forense ordine professionale di Vicenza)
ing. M. Ingoglia (ing. ordine professionale di Trapani)
avv. V. Di Gregorio (giurista del Foro di Palermo)
ing. G. Contini (ing. forense ordine professionale di Milano)
ing. Marzio Ingoglia (ing. ordine professionale di Trapani)
ing. G. Furrer (ing. Forense ordine professionale di Messina)
RESPONSABILE SCIENTIFICO (MENTOR)
ing. Carmela Bernardi (consigliere Fondazione Ordine Ingegneri Trapani)

ISCRIZIONI

La quota di partecipazione all'intero Corso è pari ad Euro 120¹, ed è deducibile dal reddito professionale ex L.81/2017. Saranno rilasciati 4 CFP per ogni giornata.

E' possibile iscriversi on line collegandosi al sito dell'Ordine degli Ingegneri di Trapani al link

<https://www.ordine.tp.it/index.php?mod=elenccorsi&sez=formazione>

Il link per l'accesso alla piattaforma webinar verrà fornito in automatico successivamente alla ricezione del pagamento.

¹ per gli ingegneri la quota è ridotta ad euro 100

1 LA LEGISLAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

2 LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL CTU

3 LA FATTURAZIONE AL TRIBUNALE

4 I COMPENSI DEL CTP

5 LA VALUTAZIONE DEL COMPENSO NEL CONTENZIOSO TRA COMMITTENTE E PROFESSIONISTA DM 140/2002, ART 1657

2021

SEZIONE UNO

**LA LEGISLAZIONE CON RIFERIMENTO
ALLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE**

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Una situazione professionale classica:
il professionista chiede il pagamento della parcella
il committente lamenta carenze nell'attività professionale
azione giudiziaria con la nomina di un Ctu per la
VALUTAZIONE DELL'OPERATO DEL PROFESSIONISTA

Esempio di quesito del Giudice

“Il CTU ... avuto riguardo alle regole di perizia professionale e prudenza applicabile nel caso concreto, in relazione alla natura dell'incarico affidato, valuti se l'operato dei professionisti sia stato conforme a dette regole, anche con riguardo all'espletamento delle pratiche burocratiche connesse alla edificazione dell'immobile per cui è causa.

Nel caso in cui l'operato dei professionisti sia ritenuto non conforme a dette regole, indichi le soluzioni alternative praticabili e

stimoli i maggiori costi derivanti dall'operato dei professionisti”

Articolo 1176 c.c. - Diligenza nell'adempimento

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di

un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata



(Al professionista è richiesta una diligenza qualificata)

Art. 2236 c.c. Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di

speciale difficoltà' il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RICHIEDE

DILIGENZA

che comporta **accortezza, scrupolosità, cura, attenzione** adeguata alla natura della attività svolta; diligenza media di un soggetto qualificato, maggiore di quella ordinaria; la carenza o difetto di attenzione qualifica la **negligenza**

PERIZIA

che comporta adeguata **preparazione professionale**, cognizione di causa, conoscenza delle tecniche (esclude l'ignoranza); l'inosservanza delle regole teoriche qualifica la **imperizia**

PRUDENZA

che comporta riflessione sull'agire, **valutazione dei rischi**; la carenza o mancata adozione di cautele necessarie a prevenire il danno qualifica la **imprudenza**.

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

1 ATTIVITA' DEI TECNICI ABILITATI PREVISTE DALLE LEGGI

Per i casi di **pubblico interesse** il legislatore prescrive che **i controlli siano esercitati da tecnici iscritti negli albi professionali**, tecnici che sono tenuti a garantire al cliente deontologia, copertura assicurativa aggiornamento professionale e **assumono superiori responsabilità**

-**sicurezza statica** delle costruzioni: d.l. e collaudatore statico

-**appalti con committente pubblico** : d.l. e collaudatore t.a.

(utilizzo di risorse economiche pubbliche)

-**la normativa urbanistica**: rispondenza dell'opera ai progetti depositati presso i pubblici uffici,

- **sicurezza dei cantieri**, sicurezza antincendio , ecc.

iscritti in appositi albi o elenchi, garanti verso la collettività

-**Certificazioni** ...

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

ATTIVITA' ASSEGNATE DALLA LEGGE AI TECNICI ABILITATI

- o A.1 Progetto per autorizzazioni comunali (t.u. Dpr 380/2001)
- o A.2 Progetto prevenzione incendi per parere vv.f. (dpr 151/2011)
- o A.3 Progetto esecutivo delle strutture (Dpr 380/2001 - L 1086/1971)
- o A.4 Progetto di risparmio energetico (L 10/1991 e s.m.i.)
- o A.5 Elaborati e relazioni dei requisiti acustici (Dpcm 5.12.1997)
- o B.1 D.L. che verifica la conformità dell'opera al progetto depositato con rilascio del certificato di collaudo finale (Dpr 380/2001)
- o B.2 Direttore lavori delle strutture (Dpr 380/2001 - L 1086/1971)
- o B.3 Varianti del progetto in corso d'opera (Dpr 380/2001)
- o C.1 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione (d.lgs. 81/2008)
- o C.2 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (d.lgs. 81/2008)
- o C.3 Responsabile dei lavori (d.lgs. 81/2008)
- o D.1 Collaudatore strutture (Dpr 380/2001 - L 1086/1971 – ...)
- o E.1 Certificazione impianti (dpr 380/2001)
- o E.2 Certificazione energetica (d.l. 63/2013)
- o E.3 Certificazioni antincendio (Dpr 151/2011 - L 818/84)
- o E.4 Iscrizione catastale (art. 6 regio d.l. 652/1939 e s.m.i.)

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

ATTIVITA' CONTRATTUALE (DI AUSILIO AL COMMITTENTE PRIVATO)

- o F.1 Progetto esecutivo edilizio delle opere oggetto di d'appalto
- o F.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale delle opere in appalto
- o F.3 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
- o F.4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto
- o F.5 Progetto esecutivo impianti
- o F.6 Aggiornamento elaborati progettuali al come eseguito, as built
- o F.7 Manuale d'uso e manutenzione dell'opera realizzata
- o F.8 Ausilio tecnico al committente durante l'esecuzione dei lavori per controllare e verificare lo svolgimento dei lavori secondo il progetto di riferimento, le condizioni stabilite dal contratto e la regola dell'arte
- o F.9 Raccolta delle certificazioni e dichiarazioni dell'appaltatore e di enti terzi attestanti la qualità dei prodotti forniti e la regola dell'arte
- o F.10 Contabilità dei lavori
- o F.11 Liquidazioni economiche in corso d'opera con accertamento delle quantità delle forniture e delle opere realizzate (Sal)
- o F.12 Collaudatore tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti
- o F.13 ...

L'INCARICO A PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO

PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO

INCARICHI PROFESSIONALI DA PARTE DEL COMMITTENTE PRIVATO

Come noto una delle principali cause di contenzioso è la poca chiarezza del contratto e l'inadeguata conoscenza dei ruoli e delle attività che i contraenti si impegnano a svolgere. Il rapporto tra committente e professionista tecnico non è esente da queste criticità enfatizzate dalla turbinosa evoluzione della normativa di settore. E' pertanto necessaria l'idonea definizione dei compiti assegnati al tecnico così da ridurre l'insorgere del contenzioso o facilitarne la risoluzione. Si suggerisce pertanto di dettagliare nei disciplinari d'incarico le attività che il professionista è chiamato a svolgere.

Tra le criticità rilevate emerge l'attività di controllo in fase di esecuzione delle opere, che l'art 1662 C.C. pone in capo al committente che appunto ha facoltà di *"controllo dello svolgimento dei lavori appaltati e di verifica dello stato dell'esecuzione secondo le condizioni stabilite dal contratto e dalla regola d'arte"*.

Per i casi di pubblico interesse il legislatore prescrive che i controlli siano esercitati da tecnici iscritti negli albi professionali che sono tenuti a garantire al cliente deontologia, aggiornamento professionale e copertura assicurativa. Infatti:

- per le attività che attengono la sicurezza statica delle costruzioni la norma prescrive che per il controllo dei lavori sia nominato un tecnico iscritto all'albo professionale e prescrive altresì la nomina di un collaudatore statico iscritto da 10 anni;
- per i casi di appalti con committente pubblico, la norma prescrive che i controlli dei lavori appaltati siano demandati a tecnici iscritti negli albi professionali: il direttore dei lavori e il collaudatore tecnico amministrativo che contribuiscono a garantire il corretto utilizzo delle risorse dello Stato,
- la normativa urbanistica prevede la nomina di un tecnico che dichiara la rispondenza dell'opera realizzata ai progetti depositati presso i pubblici uffici,
- le norme sulla sicurezza dei cantieri, sicurezza antincendio ed alle altre norme stabiliscono i casi in cui è prevista la nomina di tecnici iscritti in appositi albi o elenchi, che diventano garanti verso la collettività di quanto realizzato.

L'INCARICO A PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO

Invece per gli appalti di lavori privati che non interferiscono con l'interesse della collettività non sussistono obblighi di legge per la nomina del direttore dei lavori o di un tecnico abilitato: si pensi ai lavori interni agli edifici oppure alle manutenzioni ordinarie dei fabbricati privati. Ovviamente il committente privato può (non deve) delegare il controllo a un proprio ausiliario tecnico. Va da sé che se costui è già stato nominato, il committente e il professionista possono (non devono) pattuire l'estensione dell'incarico e il relativo compenso anche per l'esercizio degli altri controlli quali ad esempio la verifica del rispetto dei tempi prestabiliti, la conformità dei materiali al contratto d'appalto, la verifica dell'esecuzione a regola d'arte delle opere appaltate, l'emissione degli stati avanzamento lavori, ecc.

Purtroppo si constata che pur in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali al tecnico nominato direttore lavori privati (che deve per legge esercitare controlli di garanzia per la collettività) viene spesso attribuita anche la responsabilità del controllo sulla esecuzione dell'appalto tra privati, controllo che senza una delega specifica rimane in capo al committente. Si ritiene che la confusione dei ruoli possa essere generata dalle norme che attribuiscono ai tecnici chiamati "direttore lavori" funzioni diverse nel caso di opere pubbliche o private: negli appalti pubblici il direttore lavori garantisce la collettività della corretta esecuzione dei lavori appaltati con i finanziamenti pubblici mentre nel caso di costruzioni private il d.l. garantisce la collettività della conformità delle opere ai progetti depositati presso i pubblici uffici.

Per evitare accolti di improprie responsabilità è opportuno predisporre un idoneo disciplinare d'incarico, che non deve essere il solito "copia incolla" buono per tutte le stagioni ma deve essere un contratto di volta in volta definito in base al contesto ambientale, alle norme vigenti e alla volontà dei contraenti con particolare attenzione al dettaglio delle attività assegnate al professionista.

Al fine di contribuire alla definizione di un idoneo disciplinare d'incarico tra privati si propone il seguente elenco indicativo e non esaustivo delle attività del tecnico suddivise tra quelle previste dalle norme e quelle che invece devono essere espressamente pattuite contrattualmente. Alcune voci dell'elenco sono tratte dalla tabella del Capo V del dm 140/2012 "Regolamento dei compensi per le professioni dell'area tecnica".

1942 L'art. 2233 del Codice Civile (RD 262/1942) stabilisce che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”

2011 Il D.L. n. 1 del 13.08.2011 - art. 5 lett. D. sancisce che il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico.

2012 Il D.L. 24.01.2012, n. 1 art.9 c.4 sancisce che “il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.

ANCORA OGGI MOLTI INGEGNERI LAVORANO SENZA DISCIPLINARE

“pacta sunt servanda”

il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.)

Dpr 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali

I professionisti 'devono'

-art. 5 disporre di **idonea assicurazione** per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, e rendere noto gli estremi della polizza al cliente. (tutela del cliente)

-art. 7 Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale,
nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo
e costante **aggiornamento** della propria competenza professionale

La violazione dei suddetti obblighi costituisce illecito disciplinare.

COPERTURA R.C. DEL CTU – LA RISPOSTA DEL LEGALE

... relativamente alla copertura assicurativa dell'Ingegnere che svolge attività di CTU la Corte di Cassazione, III^a Sezione Civile, sentenza n. 12872 del 22.6.2015, ha disposto che: «_Qualora il commercialista, __nell'espletamento dell'attività di ausiliare di giustizia come curatore fallimentare, sia responsabile di danno ingiusto ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 38, primo comma, legge fall., l'assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne (salva espressa esclusione contrattuale), atteso che le funzioni di curatore fallimentare rientrano tra quelle previste dalla legge per il commercialista, che quale professionista intellettuale non esaurisce la sua attività nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma **RESTA PROFESSIONISTA PRIVATO ANCHE QUANDO ESPLETA UN INCARICO GIUDIZIARIO** (curatore fallimentare, CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO), IN RELAZIONE AL QUALE SVOLGE PUBBLICI __POTERI__”.

Il suddetto principio dunque si applica indistintamente al professionista che svolge attività di CTU, dal che consegue che **anche l'Ingegnere (al pari delle altre figure professionali) che svolge l'attività di CTU deve in conseguenza necessariamente dotarsi della polizza RC professionale per la relativa copertura.**

Per effetto del suddetto principio della Corte di Cassazione, una volta dal suddetto supremo giudice statuito che il professionista che effettua l'attività di CTU resta un professionista privato, ne consegue che egli deve pertanto anche essere in regola con gli obblighi formativi di cui alle norme citate nel modulo inviatomi per la richiesta di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici. In conclusione, pertanto, **l'Ingegnere che richiede di svolgere l'attività di CTU deve effettivamente avere la polizza assicurativa RC professionale ed essere in regola con gli obblighi formativi.**

LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL CTU

10 Il professionista (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) che svolge l'attività di CtU deve avere la polizza r.c. professionale ed essere in regola con gli obblighi formativi?

10a no

10b si

10c a discrezione del professionista e del Giudice che lo nomina

si

Esempio di **quesito** assegnato dalla Corte d'appello

“Il Consulente, ... descriva in cosa sia esattamente consistita l'attività di direzione lavori effettivamente svolta dall'appellante **in esecuzione dell'incarico** dell'appellato e

dica se la medesima sia stata svolta con la dovuta **diligenza e perizia**, rispetto ai relativi obblighi negoziali e professionali;

esprima una **valutazione di congruità** dei singoli importi esposti nelle due predette notule in relazione alla tariffa professionale vigente all'epoca dell'accordo inter partes,

tenendo conto, in particolare, sotto il profilo dell'**utilità** e **dell'importo delle prestazioni svolte**, dell'attività realizzata dal precedente professionista, cui è subentrato l'appellante e degli eventuali

profili di accertato **inadempimento ai propri doveri professionali**, in relazione alle contestazioni mosse dall'appellato.

Domande

SEZIONE DUE

**LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
DEL CTU,
DEL PERITO, DEL CONSULENTE DEL P.M.
E DELL'ESPERTO STIMATORE**

Come si valorizza la figura del Ctu e del Ctp ?

1 Frequentando corsi di aggiornamento professionale

2 Affiancando i neo iscritti (tutoring o mentoring)

3 Evidenziando le competenze qualificate

4 Formando elenchi di consulenti tecnici
facilmente consultabili dai magistrati e dagli avvocati

5 Do ut des «io do affinché tu dia»

(la professionalità deve essere idoneamente compensata)

6 ...

COMPENSI DEL CTU E DEGLI ALTRI AUSILIARI

Il Consulente tecnico d'ufficio (nel processo civile), il Perito (nel processo penale) e l'esperto stimatore sono ausiliari del giudice. Il C.T. del P.M. è consulente "di parte" della pubblica accusa

Non agiscono nel libero mercato ma prestano la loro opera nei termini stabiliti da specifiche leggi dello Stato.

I compensi del Ctu e degli altri ausiliari dei magistrati sono regolati dai parametri di liquidazione previsti dalle leggi

I parametri sono accettati dal Ctu e dal Perito al momento dell'iscrizione all'Albo dei consulenti



Legge 8 luglio 1980 n° 319

“Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”

D.M. Giustizia 30 maggio 2002

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115

“Testo unico in materia di spese di giustizia”

ART. 49 - Elenco delle spettanze

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

ART. 50 - Misura degli onorari

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle

ART. 51 – Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

ART. 52 - Aumento e riduzione degli onorari

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e

gli altri onorari sono ridotti di un terzo. (1)

(1) Le parole: “di un quarto” sono state così sostituite dalla L. 18 giugno 2009, n. 69

VERBALE DI CONFERIMENTO INCARICO AL CTU

TRIBUNALE DI

Verbale di conferimento dell'incarico al CTU

l.c.s., anche per ritiro dei fascicoli

Oggi 21.12.2012 avanti al
presidente f.f., nella causa iscritta al n.
112 R.G. sono comparsi i procuratori delle
parti

E' altresì comparso il nominato CTU, il quale, preso atto dell'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e prestato il giuramento di rito - GIURO DI BENE E FEDELMENTE ADEMPIERE ALL'INCARICO AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE AL GIUDICE LA VERITA' - si declina:

Sono e mi chiamo _____ nat _____
a _____

IL Presidente domanda al CTU di rispondere al quesito già formulato atti *così integrato*:

autorizzandolo a richiedere tutti i chiarimenti alle parti, a eseguire piante, calchi e rilievi, ad assumere informazioni e ad effettuare accessi presso pubblici uffici e pubblici registri, a servirsi di ausiliari (*in particolare quello del*) e del mezzo proprio, e a ritirare i fascicoli di parte o ad estrarne copia qualora necessari al prosieguo dell'istruttoria.

Il CTU accetta l'incarico e chiede termine di giorni 30 per depositare la relazione, fissando l'inizio delle operazioni il giorno 8.1.2013 alle ore 15,00 presso i luoghi di causa in il suo studio in

Chiede altresì un acconto di € 1.000,00

L'avv. _____ nomina quale CTP ing

L'avv. _____ nomina quale CTP ing

L'avv. _____ nomina quale CTP geom

IL PRESIDENTE

Preso atto di quanto sopra, **CONCEDE** quanto richiesto, disponendo altresì: *ponendo il fondo spese a carico del nominato* che il CTU, una volta redatta la relazione, la comunichi immediatamente in copia alle parti, le quali, anche a mezzo dei propri consulenti, formuleranno, entro 20 giorni, tutte le osservazioni ritenute opportune; il CTU, quindi, risponderà a dette osservazioni nei 15 giorni successivi, depositandole, unitamente alla relazione, in cancelleria, entro il termine concessogli aumentato di quelli qui indicati. Si avverte, infine, che tranne in casi particolari, non verranno ammesse ulteriori consulenze di parte, rilievi ed osservazioni nel prosieguo del procedimento.

Il Presidente

1 dichiarazione di non incompatibilità, 2 giuramento, 3 quesito, 4 autorizzazione accesso pp.uu., 5 utilizzo mezzi propri, 6 nomina Ctp, 7 ritiro fascicoli, 8 fondo spese € ... a carico di ..., 9 termini deposito, 10 data avvio oo.pp.

Art. 155 c.p.c.

“ 1 Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

2 Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

3 I giorni festivi si computano nel termine.

4 Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

5 La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

6 Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Art. 153 c.p.c. - Improrogabilità dei termini perentori

“I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. ...”

Art. 154 c.p.c. - Prorogabilità del termine ordinatorio

“Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza”

L'eventuale proroga del termine per il deposito della ctu deve essere richiesta prima della scadenza.

ART. 52 - Incarichi collegiali

1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

ART. 54 - Adeguamento periodico degli onorari

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è **adeguata ogni tre anni** in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Fino ad oggi non è stato attuato

ART. 55 - Indennità e spese di viaggio

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali.

(Limitatamente ai casi previsti dall'art. 15 D.Lgs 165/2001)

2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

ART. 56 – Spese per l'adempimento dell'incarico

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

Riassumendo in merito all'ONORARIO

il magistrato valuta la difficoltà, completezza e pregio della prestazione fornita.

aumenta:

- sino al 100% per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà
- sino al 20%, per urgenza dichiarata con decreto motivato
- del 40% per ciascuno componente oltre il primo per gli incarichi collegiali

riduce

- di 1/3 se la prestazione non è completata nel termine stabilito

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



**CONSIDERAZIONI
SULLA NORMATIVA VIGENTE**

IN TEMA DI ONORARI, INDENNITÀ
E SPESE DEI PERITI E DEI C.T.U.
IN AMBITO PENALE E CIVILE

Riassumendo in merito agli AUSILIARI DEL CTU

IL Ctu può avvalersi dell'ausiliario senza formale autorizzazione, ma serve l'autorizzazione del giudice se si intende chiedere il compenso anche per l'ausiliario

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliario hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al Ctu, il magistrato conferisce incarico autonomo e liquida a parte.

AUTORIZZAZIONI NEL VERBALE

autorizzandolo a richiedere tutti i chiarimenti alle parti, a eseguire piante, calchi e rilievi, ad assumere informazioni e a effettuare accessi presso pubblici uffici e pubblici registri, a servirsi di ausiliari (in particolare quello del) e del mezzo proprio, e a ritirare i fascicoli di parte o ad estrarne copia qualora necessari al prosieguo dell'istruttoria.

Il CTU accetta l'incarico e chiede termine di giorni 90 per depositare la relazione, fissando l'inizio delle operazioni il giorno 8. X. 2012 alle ore 15.00 presso i luoghi di causa in ~~il~~ suo studio in

Chiede altresì un acconto di € 1.000,00

L'avv. _____ nomina quale CTP dy

L'avv. _____ nomina quale CTP Apel.

L'avv _____ nomina quale CTP geom.

IL PRESIDENTE

Preso atto di quanto sopra, CONCEDE quanto

D.M. GIUSTIZIA 30 MAGGIO 2002

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

Art. 1.

1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura **di euro 14,68** per la prima vacanza e di **euro 8,15** per ciascuna delle vacanze successive.

2. Gli **importi indicati nelle tabelle** approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983 n. 820, sono **rideterminati** come da tabelle allegate al presente decreto.

Onorario a vacanza

€ 8,15 ogni 2 ore

LA REGOLA onorari fissi o variabili nei termini desunti dalle tabelle

L'ECCEZIONE onorari a vacanza: in base al tempo

Cass. Civ., sez. II, sentenza 25 novembre 2011 n. 24992

Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il criterio delle vacanze avendo carattere residuale, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui la prestazione oggetto dell'incarico da parte del consulente non sia già prevista, nemmeno in via analogica, con autonoma indicazione del compenso, nella Tabella allegata al decreto ministeriale di determinazione delle competenze spettanti ai consulenti tecnici.

Gian Antonio Stella
Sette del
Corriere della sera
27.08.2013

Gian Antonio Stella / Cavalli di razza



Se lo Stato aiuta a imbrogliare lo Stato

Compensi orari risibili per i “consulenti tecnici d’ufficio”. Ma così si alimenta la vecchia tecnica di barare sulle ore di lavoro effettivamente impiegate

Vuoi vedere che un giorno o l'altro, nel loro blitz contro il caporalato, i carabinieri finiranno per mettere il naso nel ministero di Grazia e Giustizia? La domanda, nella scia dei controlli quotidiani nelle campagne foggiane, casertane, reggine, non è paradossale. È mai possibile che lo Stato, quello Stato che impone giustamente di non sfruttare i lavoratori, paghi ancora i suoi consulenti 4,075 euro all'ora “al lordo di ogni tassa e spesa”? Eppure, pare impossibile, è proprio così. Sono passati due anni da quando l'allora guardasigilli Angelino Alfano ricevette una protesta di Salvo Garofalo, presidente dell'InArSind, il Sindacato degli Ingegneri e Architetti. Il quale chiedeva l'urgente aggiornamento del compenso spettante ai consulenti tecnici d'ufficio. L'associazione lamentava infatti «l'esiguità dei compensi per gli Architetti e gli Ingegneri Consulenti Tecnici d'Ufficio incaricati di svolgere compiti ausiliari del Giudice percependo da sempre un compenso assolutamente irrisorio e non in linea con il decoro professionale». Come spiega nella sua testimonianza affidata al web l'ingegner Fabiano Roma, infatti, «l'onorario che il ministero della Giustizia riconosce ai Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.), ovvero ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità Giudiziaria, è pari a 4,075 euro all'ora al lordo di tasse e spese (normalmente circa il 60%) e quindi poco più di 2,4 euro netti l'ora. In realtà la tariffa giudiziaria cita 8,15 euro a vacanza. Ma la vacanza è intesa come due ore di lavoro...». Due euro e mezzo all'ora: la paga che i “caporali” danno (in



Caporalato
Lo Stato paga i suoi consulenti 4,075 euro l'ora “al lordo di ogni tassa e spesa”.

nero, ovvio) agli immigrati più poveri e disperati, rastrellati agli incroci e portati sui camioncini nei campi a raccogliere pomodori, cipolle, angurie.

PAGA PIÙ DIGNITOSA. Da allora sono passati due anni e due ministri, ma niente è cambiato e la richiesta di portare il compenso a un livello più dignitoso, pari almeno alla paga oraria di un operaio, è evaporata nel nulla. Non bastasse, sono rimaste intatte le ammorbanti procedure burocratiche che i professionisti devono seguire per incassare quegli spiccioli che lo Stato indecorosamente loro assegna. Riprendiamo la lettura dello sfogo

dell'ingegner Roma: «Facciamo i conti: un mese di trenta giorni è composto da 4 settimane più altri due giorni lavorativi. Dal lunedì al venerdì si lavorano 10 ore al giorno (siamo liberi professionisti...) e, per “allargarci”, consideriamo anche i quattro sabati con 4 ore lavorative. Si hanno: 22 giorni lavorativi da 10 ore ciascuno + 4 giorni da 4 ore = 220 + 16 = 236 ore lavorative in un mese, lavorando solo come Ctu. Grazie alle “iperboliche” tariffe ministeriali si ha 236 x 4,075 = 961,70 euro lordi, ovvero 577 euro netti al mese». «Ricordo ancora la prima perizia da neolaureato: mi spaccai la schiena non solo per rispondere al quesito (ovviamente) fornendo il supporto tecnico al Giudice, ma curai nei minimi particolari tutto: la relazione in formato “uso bollo”, disegni a colori, fotografie a non finire che sembrava un album da matrimonio, rilegatura eseguita ad arte e... parcella redatta rispecchiando le ore che effettivamente avevo impiegato. Andai da mio padre e feci vedere “il capolavoro”... Il suo commento me lo ricordo ancora: “E secondo te il Magistrato tiene conto di tutto quello che hai fatto? Non te lo riconoscerà mai e taglierà la parcella perché tutti gonfiano le vacanze, è la regola...”. «Fu un profeta, dopotutto esperienza docet... Il Giudice operò un taglio del 25%, coscienza com'era che di norma i professionisti per compensare la modestia della tariffa aumentano a dismisura il numero delle vacanze ovvero delle ore impiegate per svolgere l'incarico. Alcuni ritardano la consegna della perizia per giustificare il numero astronomico di vacanze richieste...». E questo sì è un capolavoro: lo Stato che spinge ad imbrogliare lo Stato...

Onorario fisso

da € 145,12 a € 970,42

Art. 12

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili

Art. 16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali

Onorario a percentuale

art. 6

Perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie

art. 17

Consulenza tecnica in materia di
infortunistica del traffico e della circolazione

art. 11

In materia di costruzioni edilizie, impianti industriali,
impianti di servizi generali, impianti elettrici,
macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere
idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e
strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili,

art 11 - opere edili, civili e impianti

determinazione competenze tabella d.m. giustizia 30.5.2002

da	a	%min	%max	min	max
0	5.164,57	6,5686	13,1531	339,24	679,30
5.164,57	10.329,14	4,6896	9,3951	242,20	485,22
10.329,14	25.822,84	3,7580	7,5160	582,25	1.164,51
25.822,84	51.645,69	2,8106	5,6370	725,78	1.455,63
51.645,69	103.291,38	1,8790	3,7580	970,42	1.940,85
103.291,38	258.228,45	0,9316	1,8790	1.443,39	2.911,27
258.228,45	516.456,90	0,2356	0,4705	608,39	1.214,96

TARIFFA – TABELLE ALLEGATE AL D.M. 30 MAGGIO 2002

da	a	%min	%max	min	max
0	5.164,57	6,5686	13,1531	339,24	679,30
5.164,57	10.329,14	4,6896	9,3951	242,20	485,22
10.329,14	25.822,84	3,7580	7,5160	582,25	1.164,51
25.822,84	51.645,69	2,8106	5,6370	725,78	1.455,63
51.645,69	103.291,38	1,8790	3,7580	970,42	1.940,85
103.291,38	258.228,45	0,9316	1,8790	1.443,39	2.911,27
258.228,45	516.456,90	0,2356	0,4705	608,39	1.214,96

ESEMPIO

Esempio utilizzando una tabella con importi, calcolati per ciascun scaglione, da sommare tra loro:
 $(10.329,14 - 5.164,57) \times 9,3951\% = 485,22$

art 11 - opere edili, civili e impianti

determinazione competenze tabella d.m. giustizia 30.5.2002

da	a	%min	%max	min	max
0	5.164,57	6,5686	13,1531	339,24	679,30
5.164,57	10.329,14	4,6896	9,3951	242,20	485,22
10.329,14	25.822,84	3,7580	7,5160	582,25	1.164,51
25.822,84	51.645,69	2,8106	5,6370	725,78	1.455,63
51.645,69	100.000,00	1,8790	3,7580	908,58	1.817,15
				competenze: €	2.798,05
					€ 5.601,81

ALLEGATO AL D.M. 30 MAGGIO 2002

Onorario a percentuale calcolato per scaglioni

art. 13

Perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo

La norma prevede che nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due terzi.

Esempio di tabella progressiva con valori dell'ultima colonna che già sommano gli scaglioni precedenti:

art.13

$5.164,57 \times 2.0685\% + 5.164,57 \times 1,8790\% +$
 $+ 15.493.70 \times 1.6895\% = \text{€ } 465,64$

in materia di estimo

	scaglioni in euro	diff. scaglioni	percent. massima	tariffa progressiva
sino a	€ 5.164,57	5.164,57	2,0685	€ 106,83
sino a	€ 10.329,14	5.164,57	1,8790	€ 203,87
sino a	€ 25.822,84	15.493,70	1,6895	€ 465,64
sino a	€ 51.645,69	25.822,85	1,1211	€ 755,14
sino a	€ 103.291,38	51.645,69	0,7579	€ 1.146,56
sino a	€ 258.228,45	154.937,07	0,5684	€ 2.027,22
sino a	€ 516.456,90	258.228,45	0,0947	€ 2.271,76

LEGGE 8 LUGLIO 1980 N° 319

Art. 4 - Onorari commisurati al tempo

1 Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

2 La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di € 14,68 (*) e per ciascuna delle successive è di € 8,15 (*)

5 Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno

7 il magistrato è tenuto sotto la sua personale responsabilità a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero strettamente necessario per l'espletamento dell'incarico indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o della traduzione

(*) importi aggiornati con decreto 30.5.2002

Esempio di calcolo dell'importo per valori

massimi, con collegio di due consulenti

art 11 - opere edili, civili e impianti

determinazione competenze tabella d.m. giustizia 30.5.2002					
da	a	%min	%max	min	max
0	5.164,57	6,5686	13,1531	339,24	679,30
5.164,57	10.329,14	4,6896	9,3951	242,20	485,22
10.329,14	25.822,84	3,7580	7,5160	582,25	1.164,51
25.822,84	51.645,69	2,8106	5,6370	725,78	1.455,63
51.645,69	103.291,38	1,8790	3,7580	970,42	1.940,85
103.291,38	258.228,45	0,9316	1,8790	1.443,39	2.911,27
258.228,45	516.456,90	0,2356	0,4705	608,39	1.214,96
valore det.	€ 516.456,90		competenze:	€ 4.911,67	€ 9.851,74
			raddoppio per difficoltà		9.851,74
					19.703,47
				collegio + 40%	7.881,39
				competenze complessivo	27.584,86
				competenze per ciascun consulente	13.792,43

A) ONORARI

Esempio di specifica giudiziaria

Per la perizia in materia di costruzioni edilizie si applicano i valori indicati nella L n. 319/1980 e nel DM 30.5.2002 all'art. 11 sull'importo di riferimento di € 100.000, onorario determinato come da tabella allegata	€	5.601,81	
Per l'incarico con carattere di urgenza si applica l'aumento del 20% stabilito dall'art. 2	€	1.120,36	
Data la complessità dell'incarico come dettagliatamente descritto nella relazione di accompagnamento si applica la maggiorazione di cui a art. 5	€	5.601,81	
TOTALE ONORARIO			€ 12.323,98
B) RIMBORSO SPESE			
Le spese consistono in			
Locomozione per accessi, sopralluoghi e varie km 320 x 0,65 (tariffa Aci auto ...)	€	208,00	
Spese di trasferta: ristorante € 24 x 3	€	72,00	
Diritti documentazione reperita presso pp.uu.	€	96,50	
Spese di copisteria (fotocopie b/n e scansioni)	€	120,00	
Spese fotografiche con sviluppo foto digitali	€	80,00	
Spese di segreteria, cancelleria, telefoniche, fax, e-mail, postali	€	140,00	
Marche da bollo	€	54,00	
TOTALE SPESE			€ 770,50
TOTALE A+B			€ 13.094,48

A dedurre l'acconto versato

Da aggiungere 2% cnpaia e 20% iva

Esempio di specifica giudiziaria

La sottoscritto _____, con studio a Milano,
iscritta all' Ordine degli architetti della Provincia di Milano al n° _____ all' Albo dei
Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano al n° _____ viene incaricata dall' onorevole G.U. CTU
per la causa intestata

PREMESSO

- che in data odierna ha presentato in cancelleria la relazione di CTU rispettando il termine assegnatogli;
- che in conformità al quesito proposto ha proceduto ai necessari sopralluoghi, rilievi, verifiche e valutazioni;
- che in conformità ai quesiti proposti ha proceduto ad effettuare **N:° 3 sopralluoghi** per rilievi, verifiche in loco e quantificazioni dei materiali presenti in cantiere (sopralluoghi effettuati, anche di sabato, in brevissimo tempo dall'udienza di nomina in quanto vi era un decreto di sgombero cantiere), e **n.° 4 incontri** con i CTP per l'analisi e il confronto congiunto dei documenti allegati alla base del contratto d' appalto, tra cui **descrizione dei lavori di circa 31 pagine**, nonché è stato necessario effettuare una richiesta alle parti di documentazione integrativa per poter rispondere ai quesiti posti dal G.U. con la consegna **degli elaborati grafici, pari a circa 40 tavole**.
- Che sono state dettagliatamente analizzate le memoria e le contromemorie redatte dai CTP e i rispettivi allegati;
- Che è stata effettuata la **stesura di n.° 24 pagine di relazione, oltre agli allegati.**
- Che per la determinazione dell' onorario ritiene vada applicato l' art. 11 D.M. 30/05/02, (G.U.) n°

Che detto articolo 11 prevede la valutazione in percentuale massima per importi fino a € 516.456,90, mentre la scrivente ha dovuto valutare, non essendo stato predisposto a contratto un computo metrico estimativo, la percentuale di avanzamento lavori sulla base dell'importo complessivo delle opere pari a € 3.563.562,60, (ex £. 6.900.000.000), come indicato nel contratto d'appalto a "forfait globale".

ONORARIO A PERCENTUALE (art. 11 D.M. 30/05/02, (G.U. n° 182 del 5/08/02)				
fino a € 5.164,58	€ 5.164,58	x 13,153%	=	€ 679,29
da € 5.164,58 a € 10.329,14	€ 5.164,58	x 9,395%	=	€ 485,21
da € 10.329,15 a € 25.822,84	€ 15.493,69	x 7,516%	=	€ 1.164,51
da € 25.822,85 a € 51.645,69	€ 25.822,84	x 5,637%	=	€ 1.455,63
da € 51.645,70 a € 103.291,38	€ 51.645,68	x 3,758%	=	€ 1.940,64
da € 103.291,39 a € 258.228,45	€ 154.937,06	x 1,879%	=	€ 2.911,27
da € 258.228,46 a € 516.456,90	€ 258.228,44	x 0,470%	=	€ 1.213,67
TOTALE				€ 9.850,43

Inoltre il CTU tenuto conto di quanto sopra e che la verifica delle opere eseguite nel cantiere di Lacchiarella (MI) è stata molto elaborata e complessa, ritiene di poter applicare l' art. 5 della legge 8 luglio 1980, n.° 319 (e successive integrazioni e aggiornamenti), che afferma che "in casi di complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio"

TOTALE ONORARIO € 9.850,43 + 30% = € 12.805,55

RIMBORSO SPESE				
Per ogni pagina dattiloscritta	pagine (24+2)	26	€ 8,00	€ 208,00
Copia per 2 Avvocati - pagg. (26+31)	pagine 57 x 2	114	€ 1,50	€ 171,00
Copia STUDIO CTU	pagine	57	€ 1,50	€ 85,50
Trasporti per sopralluoghi	(22 Km.x2)x3	132	€ 1,10	€ 145,20
Sviluppo foto digitali	n.°	22	€ 2,50	€ 55,00
Cancelleria, fatturazione e collazione documenti		1	€ 80,00	€ 80,00
Fax, telefonate				€ 30,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE				774,70

TOTALE COMPLESSIVO		
TOTALE ONORARIO A MIO AVERE		€ 12.805,55
TOTALE RIMBORSO SPESE		€ 774,70

Art. 29 DM 30.5.2002

Tutti gli onorari sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti

Quindi sono incluse:

Fase propedeutica (esame documenti e fatti)

Fase operativa (diagnosi dei luoghi/fatti)

Fase deliberativa (redazione della relazione)

Fase dialogica (raccolta osservazioni e repliche)

E sono inclusi anche i chiarimenti

NOTA SPESE E COMPETENZE

RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

SPESE

Accesso al giuramento	€	20,00
Accesso ai sopralluoghi (n. 2)	€	40,00
Autovettura (km 160 x € 0,50/km.)	€	80,00
Vitto (pranzi n. 2)	€	35,00
Marche dal bollo (n. 1 x 3,10)	€	3,10
Studio atti di causa	€	50,00
Battitura relazione	€	50,00
Fotografiche	€	20,00
Telefoniche e postali	€	25,00
Fotocopie e cancelleria	€	50.000
Totale spese	€,00

< NO

< NO

QUALE VALORE DI RIFERIMENTO ?

Art. 1 dell'Allegato

“Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo

> per la perizia **al valore del bene** o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e

> per la consulenza tecnica **al valore della controversia**;

> se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.”

VALORE DELLA CONTROVERSA

istruttorie, essendo le stesse dirette a provare – nel caso in cui vi sia contestazione dell'appellata – la fondatezza delle riserve e la quantificazione del danno subito (fermo del cantiere) per il recesso e/o per l'inadempimento da parte dell'Amministrazione appaltante.

In particolare si richiama la opportunità di disporre una CTU, qualora si ravvisi la necessità di un controllo tecnico sulle voci e sulle cifre esposte, nonché sui criteri indicati per determinare il mancato utile industriale dell'appaltatore.

* * *

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) si dichiara che la presente causa ha un valore superiore ad Euro 520.000=.

* * *

Tutto ciò esposto l'Impresa _____, come sopra rappresentata e difesa,

CITA

l'Azienda _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel domicilio eletto presso l'Avv. _____

VALORE DI RIFERIMENTO PER I COMPENSI

Esperienza

In mancanza di indicazione negli atti di causa
del valore della controversia
o se il valore non è applicabile

si può fare riferimento
all'importo espresso nella relazione di ctu
ma
è opportuno che il valore sia facilmente verificabile

VALORE DI STIMA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'ONORARIO

Il valore di stima dei beni risulta quindi:

VALORE DELLE UNITA' IMMOBILIARI NON OCCUPATE

Unità immobiliare residenziale + giardino + autorimessa	€ 560.000,00
Deduzione 6% per acquisiz. certificaz. impianti e manutenzioni	€ 33.600,00
Valore finale di stima delle unità immobiliari non occupate	€ 526.400,00

VALORE QUOTA ½ DELLE UNITA' IMMOBILIARI NON OCCUPATE

Valore di stima quota di ½ unità residenziale e box liberi	€ 263.200,00
--	--------------

VALORE QUOTA ½ DELLE UNITA' IMMOBILIARI OCCUPATE

Valore di stima quota di ½ delle unità immobiliari non occupate	€ 263.200,00
Abbattimento 20% non disponibilità immediata	€ 52.640,00
Valore finale di stima dei beni oggetto di pignoramento	€ 210.560,00

Il valore finale di stima dei beni oggetto di pignoramento, per la quota di proprietà di un mezzo e occupati, risulta di **€ 210,560,00**.

Vecchio
modulo
cartaceo
sezione
esecuzione
Immobiliari
Milano

Al Tribunale di Milano - Sezione Esecuzioni Immobiliari

Richiesta di liquidazione compensi all'esperto nominato per la stima di immobili pignorati

Il sottoscritto _____ nominato esperto per la stima degli immobili pignorati nella procedura esecutiva **N.** _____ G.E. dott. _____ promossa da _____ contro _____ con la presente, a seguito del deposito della relazione di stima, formula richiesta di liquidazione dei compensi ai sensi della L. 319/80:

1) Per la stima del bene pignorato (valore di stima Euro _____):

EURO _____ (onorari a scaglione ex art. 13 tabella allegata al D.M. 30/2/02 - vedi retro)

2) Per la verifica in ordine alla conformità edilizia e urbanistica (art. 12 D.M. 30/5/02):

EURO _____ (150 Euro per immobili costruiti prima del settembre 1967; 300 Euro per immobili costruiti dopo¹)

Spese indicate forfettariamente:

EURO _____ (260 Euro per immobili in Milano, 310 Euro per immobili fuori Milano¹)

EURO _____ TOTALE oltre accessori di legge.

Milano, _____

L'ESPERTO NOMINATO

Il G.E. , letta l'istanza, ritenutane la congruità, _____
liquida quanto richiesto, ponendo l'onere a carico del creditore precedente/intervenuto

Milano, _____

Il G.E.

Il G.E., letta l'istanza, **liquida all'esperto la complessiva somma di Euro _____**
di cui _____ per la stima del bene pignorato

EURO _____ (ex art. 13 tabella allegata al D.M. 30/5/02)

per la verifica in ordine alla conformità edilizia e urbanistica:

EURO _____ (ex art. 12 tabella allegata al D.M. 30/5/02)

per spese:

EURO _____

oltre accessori di legge, ponendo l'onere a carico del creditore precedente/intervenuto

Milano, _____

Il G.E.

¹ Gli importi indicati tra parentesi sono quelli che vengono normalmente liquidati in misura standard per incarichi di media difficoltà. La richiesta di liquidazione di compensi in misura superiore dovrà essere accompagnata dalla descrizione delle particolari attività svolte e, per le spese, dall'elencazione delle singole voci.

Tabella ed esempio di calcolo

(a disposizione con gli allegati al modulo di richiesta liquidazione Sez. esecuzioni imm. Mi

COMPENSI AI PERITI PER CONSULENZE IN MATERIA DI ESTIMO

(art. 13 tabella allegata al D.M. 30/5/02)

TABELLA PER IL CALCOLO DEGLI ONORARI

TARIFFA IN PERCENTUALE MASSIMA

valore dei beni		tariffa progressiva	
sino a	5.164,57 Euro	2,0685%	Euro 106,83
sino a	10.329,14 Euro	1,8790%	Euro 203,87
sino a	25.822,84 Euro	1,6895%	Euro 465,64
sino a	51.645,68 Euro	1,1211%	Euro 755,14
sino a	103.291,37 Euro	0,7579%	Euro 1146,56
sino a	258.228,45 Euro	0,5684%	Euro 2027,23
sino a	516.456,90 Euro	0,0941%	Euro 2271,76

ESEMPIO DI CALCOLO:

valore stimato: Euro 75.600,00
compenso sino a Euro 51.645,68
+ sull'eccedenza di Euro 23.954,32

tariffa progressiva	Euro 755,14
X aliquota 0,7579%	<u>Euro 181,55</u>
Totale compenso	Euro 936,68

Al Tribunale di Milano - Sezione Esecuzioni Immobiliari

Richiesta di liquidazione compensi all'esperto nominato per la stima di immobili pignorati

Il sottoscritto _____ nominato esperto per la stima degli immobili pignorati nella procedura esecutiva N. _____ G.E. dott. _____ promossa da _____ contro _____ con la presente, a seguito del deposito della relazione di stima, formula richiesta di liquidazione dei compensi ai sensi della L. 319/80:

1) Per la stima del bene pignorato (valore di stima Euro **250.300):**

EURO **1.982,16** (onorari a scaglione ex art. 13 tabella allegata al D.M. 30/2/02 - vedi retro)

2) Per la verifica in ordine alla conformità edilizia e urbanistica (art. 12 D.M. 30/5/02):

EURO **300** (150 Euro per immobili costruiti prima del settembre 1967; 300 Euro per immobili costruiti dopo¹)

Spese indicate forfettariamente:

EURO **310** (260 Euro per immobili in Milano, 310 Euro per immobili fuori Milano¹)

EURO **2.592,16** TOTALE oltre accessori di legge.

Milano, _____

L'ESPERTO NOMINATO

Il G.E. , letta l'istanza, ritenutane la congruità, _____
liquida quanto richiesto, ponendo l'onere a carico del creditore procedente/intervenuto

Milano, _____

Il G.E.

SI TRASMETTONO VIA TELEMATICA

1 LA RELAZIONE DI CTU
CON LA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI
E GLI ALLEGATI

2 LA SPECIFICA DEGLI ONORARI E SPESE

SI DEPOSITANO IN CANCELLERIA

3 I FASCICOLI DELLE PARTI
RICEVUTI AL MOMENTO DELLA NOMINA
+ COPIA DI CORTESIA DELLA RELAZIONE E DELLA SPECIFICA

DOPO QUALCHE SETTIMANA, SE NON SI RICEVE LA LIQUIDAZIONE,
VERIFICARE IN CANCELLERIA

OPPOSIZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

CONSIDERAZIONI SUI LIMITI TARIFFARI

- Limiti € 516.456,90; € 9.851,74; € 2.271,76; 8,15

Il valore più alto degli scaglioni delle tabelle giudiziarie (€ 516.456,90) è in genere considerato limite massimo di riferimento che portano il compenso dell'attività del Ctu all'importo massimo di € 9.851,74 (art 11) o di € 2.271,76 (art. 13), limite oltre il quale non è riconosciuto alcun compenso.

Una sentenza, poco conosciuta, della Corte d'appello di Roma sancisce che le attività del Ctu afferenti importi eccedenti 516.456,90 sono remunerabili con l'aliquota percentuale minima.

Si consideri pure che le tabelle giudiziarie dovrebbero essere aggiornate Istat come sancito dall'art. 54 D.P.R. 115/2002 "Testo unico in materia di spese di giustizia" – aggiornamenti non effettuati

Confronti

Tariffa giudiziaria

art. 13 - estimo

(Stima sommaria la metà, semplice giudizio di stima ridotto di due terzi)

Valore stimato € 250.300

Onorario € 1.982,16

Valore stimato 516.456

Onorario € 2.271,76

Valore stimato 774.685

Onorario € 2.271,76

Valore stimato 1.500.000

Onorario € 2.271,76

Vecchia Tariffa ing/arch.

art. 24 tab. F Stima particolaregg.

(Stima sommaria la metà, perizia analitica il doppio)

Valore stimato € 250.300 (0,37%)

Onorario € 921,96

Valore stimato 516.456 (0,33%)

Onorario € 1.707,40

Valore stimato 774.685 (0,3%)

Onorario € 2.366,67

Valore stimato 1.500.000 (0,27%)

Onorario € 4.050,00

Incombenze
oltre la stima
connesse
alla
consulenza
esecuzione
immobiliari

Modulistica ante
perizia telematica

N°

R.G.E.



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE III- ESECUZIONI

VERBALE DI GIURAMENTO DELL'ESPERTO

Oggi _____, innanzi al giudice dr. _____, è comparso l'esperto

IL GIURATO GIOVANNI CONTINI

già nominato, il quale dichiara di accettare l'incarico e presta il giuramento di rito.

Il giudice sottopone all'esperto il seguente quesito:

“**PROVVEDA** l'esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni operazione ritenuta necessaria, ad esaminare i documenti depositati ex art. 567 c.p.c., segnalando tempestivamente al Giudice quelli mancanti o inadeguati, e ad acquisire, se non allegata agli atti, copia del titolo di provenienza del/i bene/i al/i debitore/i;

PROVVEDA quindi, previa comunicazione scritta dell'incarico ricevuto, da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al/i debitore/i all'indirizzo risultante agli atti (luogo di notificazione del pignoramento o residenza dichiarata o domicilio eletto), al creditore procedente e ai comproprietari della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, con invito al debitore e ai comproprietari di consentire la visita dell'immobile.

1. Ad avvertire il creditore procedente in caso di impossibilità di accesso all'immobile;
2. A identificare il/i bene/i oggetto del pignoramento, con precisazione dei confini e dei dati catastali; riporti gli estremi dell'atto di pignoramento e specifichi se lo stesso riguardi la proprietà dell'intero bene, quota di esso (indicando i nominativi dei comproprietari) o altro diritto reale (nuda proprietà, superficie, usufrutto); indichi inoltre quali siano gli estremi dell'atto di provenienza, segnalando eventuali acquisti *mortis causa* non trascritti;
3. A fornire una sommaria descrizione del/i bene/i;
4. A riferire sullo stato di possesso dell'/gli immobile/i, con indicazione -se occupato/i da terzi- del titolo in base al quale avvenga l'occupazione con specifica attenzione all'esistenza di contratti aventi data certa anteriore al pignoramento ed in particolare se gli stessi siano registrati, ipotesi rispetto alla quale egli dovrà verificare la data di registrazione, la data di scadenza del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio;
5. A verificare l'esistenza di formalità, vincoli o oneri anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ovvero, in particolare:
 - Domande giudiziali, sequestri ed altre trascrizioni
 - Atti di asservimento urbanistici, eventuali limiti all'edificabilità o diritti di prelazione
 - Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, con precisazione della relativa data e della eventuale trascrizione
 - Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione)
6. A verificare l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale gravanti sul bene (tra cui iscrizioni, pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli), che saranno cancellati o comunque non saranno opponibili all'acquirente al momento della vendita, con relativi oneri di cancellazione a carico della procedura. Indichi i costi a ciò necessari.
7. A verificare la regolarità edilizia e urbanistica del/i bene/i, nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, segnalando eventuali difformità urbanistiche, edilizie e catastali.

Ove consti l'esistenza di opere abusive, si pronunci sull'eventuale sanabilità ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94 e sui relativi costi.

Fornisca le notizie di cui all'art. 40 della L. 47/85 ed all'articolo 46 del D.Lvo 378/01: indichi in particolare gli estremi della concessione/licenza ad edificare o del permesso di costruire e della eventuale concessione/permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967.

8. Ad indicare il valore dell'immobile sia libero che occupato.

Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca la valutazione anche della sola quota.

ALLEGHI inoltre alla relazione:

- a) l'elenco delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché delle iscrizioni ipotecarie su foglio separato;
- b) la descrizione del bene con identificazione catastale e coerenze su foglio separato
- c) fotografie esterne ed interne del/i bene/i, nonché la relativa planimetria;
- d) gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di cui al punto 1 (avvisi di inizio operazioni peritali)
- e) depositi, oltre all'originale dell'elaborato, una copia semplice e una copia su supporto informatico (in formato Winword versione almeno '96).

PROVEDA, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'udienza, a depositare la relazione scritta in Cancelleria, unendo all'originale una copia semplice e una copia su supporto informatico e ad inviarne copia ai creditori procedenti, ai creditori intervenuti e al/i debitore/i, anche se non costituito/i, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica.

ALLEGHI all'originale della perizia l'attestazione di aver proceduto ai suddetti invii.

AVVERTA il creditore procedente in caso di impossibilità di accesso all'immobile.

FORMULI tempestiva istanza di proroga del termine di deposito della perizia in caso di impossibilità di rispettare il termine concesso".

IL GIUDICE

AUTORIZZA SIN D'ORA L'ESPERTO AD ACCEDERE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI COMPETENTI AL FINE DI ACQUISIRE I DOCUMENTI MANCANTI NECESSARI O UTILI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, ANCHE IN COPIA SEMPLICE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTO DI PROVENIENZA E AI CONTRATTI DI LOCAZIONE O AFFITTO REGISTRATI.

AVVERTE INOLTRE L'ESPERTO CHE LE PARTI HANNO FACOLTA' DI FORMULARE NOTE ALLA RELAZIONE INVIANDOGLIENE COPIA ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA, NEL QUAL CASO EGLI DOVRA' INTERVENIRE ALL'UDIENZA STESSA PER FORNIRE I CHIARIMENTI NECESSARI.

L'Esperto (anche per ritiro documentazione)

| Il Giudice

Si attesta la restituzione dei documenti sopra indicati
Milano, _____

COMPENSI COMMISURATI AL TEMPO

Tempo assegnato	90 giorni
Inizio operazioni	3 marzo 2008
Termine deposito	1 giugno 2008
Deposito relazione:	30 maggio 2008
Durata consulenza	88 GIORNI (dal 3 marzo al 30 maggio)
Ammissibili max	88 x 4 = 352 vacanze (4 vacanze / gg)
Impegno effettivo	616 ore quindi 616/2= 308 vacanze (2 h/vac.)
Vacazioni da esporre	308 < 352 max ammissibili OK

Determinazione dell'onorario a vacanza (art 4 L 319/80)

Prima vacanza	1 x 14,68	= €	14,68
Vacazioni successive	307 x 8,15	= €	2.502,05
Totale onorario a vacanza		€	2.516,73
	+ spese documentate		

COMPENSI COMMISURATI AL TEMPO

Computando all'avvio di ogni giornata la prima vacanza di € 14,68

Tempo assegnato 90 giorni
Impegno effettivo 77 giornate x 4 vac /gg x 2 h/ vac (616 ore)

Determinazione dell'onorario a vacanza (art 4 L 319/80)

Prima vacanza	1 x 14,68	€	14,68
Vacazioni successive	3 x 8,15	€	24,45
Totale onorario giornaliero con 4 vacanze		€	39,13

Totale onorari a vacanza: gg. 77 x € /gg 39,13 = € 3.013,01

+ spese documentate

Compensi a vacazione tariffa giudiziaria (D.M. 30/5/2002)

	CTU
tariffa giudiz. remunerazione prima vacanza (1/gg)	€ 14,68
remunerazione vacanze successive (3/gg)	€ 8,15
max remunerazione: tarif giudiz. 4 vacanze al giorno	€ 39,13
11 mesi x 22 giorni/mese = giorni/anno	242
A dedurre per incombenti burocratici gestionali, impegni vari, indisposizioni, convegni, aggiornam. profess., ecc.	-
giornate lavoro espongibili ai clienti	242
totale fatturabile per un anno di lavoro	9.469,46
assic. r.c. professionale (3%)	-
assicurazione infortuni/malattia	-
spese min.segreteria, contabilità, ecc.	-
altre spese fisse: affitto, computer, ecc.	-
altre spese varie generali	-
totale spese non espongibili a piè di lista	-
fatturato netto imponibile	9.469,46
cassa previdenza inarcassa (14,5% sull'imponibile/verif minimo)	1.373,07
reddito imponibile	8.096,39
imposta dei redditi (23%, fino a 26.000 verif)	1.862,17
irap	-
compenso netto annuo del professionista	6.234,22
compenso netto mensile (14 mens.)	€ 445,30

più rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate
verificare congruità fiscale e variazioni aliquote fiscali/retributive

COMPENSI COMMISURATI AL TEMPO

3 mesi di lavoro remunerati con 3.000 euro lordi significa un compenso netto inferiore a 450 euro/mese

E' evidente che il compenso a vacanza è "residuale"

non solo perché lo impone la norma (art 4)
e lo conferma la sentenza della Cassazione
ma anche perché lo impone il buon senso

€ 8,15 ogni vacanza significa

4,07 €/ora lorde

ARGOMENTI

- Incarico e richiesta fondo spese
- Determinazione dei compensi
- Onorari fissi e variabili o a vacanza
- Art. 6, 11, 12 e 13 del DM 30.5.2002.
- Onorari comprensivi della relazione, udienze, ecc.
- Complessità motivata art. 5
- Urgenza
- Stima di immobili diversi
- Incarico congiunto 40% oltre il primo
- Rimborso spese
- Ausiliari e spese extra (art. 7/ 3°).
- Indennità di viaggio
- Modulo sez. esecuzioni immobiliari
- Liquidazione del compenso e notifica
- Competenze a carico solidale delle parti

Domande

2021

SEZIONE TRE

LA FATTURAZIONE AL TRIBUNALE

Cenni sulla fatturazione al Tribunale dei compensi del Ctu

Come noto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il CTU deve intestare la fattura dei propri compensi all'Amministrazione della Giustizia qualificata giuridicamente quale "Committente dell'incarico non esecutrice del pagamento".

La precisazione ha provocato un evidente disorientamento per il cambio della prassi che aveva sempre visto il CTU emettere la fattura nei confronti del soggetto esecutore del pagamento, cioè la parte in causa. La precisazione ha anche indotto alcuni enti e grandi società a rettificare le loro procedure che subordinavano il pagamento del compenso professionale al ricevimento della fattura (e non della nota pro forma), impedendo al professionista di esercitare la facoltà di emettere la fattura a pagamento avvenuto.

Ricordiamo che l'elevata produzione italiana di norme e di circolari applicative rende quanto in seguito esposto solo uno spunto di riflessione per meglio affrontare ciascun caso specifico.

Cenni sulla fatturazione elettronica dei compensi del Ctu

Emissione fattura

1. La circolare ministeriale n. 9/E del 7 maggio 2018 par. 4.2 dell'Agenzia delle Entrate, ha precisato che il CTU deve emettere fattura (ora elettronica) ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972 esclusivamente nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, la quale deve essere qualificata giuridicamente quale "committente dell'incarico non esecutrice del pagamento", in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio", avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice.

Ritenuta d'acconto

2. Sul punto è intervenuto il Ministero della Giustizia con le Circolari del 26.09.2018 (cfr. All.2) e del 08.02.2019 (cfr. All.3). In dettaglio con la Circolare 08/02/2019 l'Amministrazione della Giustizia ha specificato che essendo estranea al pagamento, non assume la qualifica del sostituto d'imposta.
3. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il versamento della ritenuta d'acconto IRPEF, di cui all'art. 25 del DPR n.600/1973, dovrà essere versata all'Erario dalla parte titolare passiva del rapporto di debito nei confronti del consulente ed esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico, sempreché quest'ultima sia ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.
4. L'INPS con determinazione n. 3305 del 07.09.2018 (cfr. All.4) ha confermato che il soggetto giuridico obbligato a pagare il compenso deve effettuare il versamento della ritenuta d'acconto e rilasciare, con le modalità ed entro i termini di Legge, la relativa certificazione.

Cenni sulla fatturazione elettronica dei compensi del Ctu

Modalità operative soggetti iva

5. Il CTU dovrà previamente emettere nota di parcella proforma nei confronti del soggetto o dei soggetti onerati del pagamento a seguito di provvedimento giudiziario i quali, nel caso siano sostituiti d'imposta, tratterranno la ritenuta d'acconto ove previsto, rilasciando la relativa certificazione entro i termini di Legge.
6. A pagamento avvenuto, il professionista emetterà la fattura elettronica al Tribunale, anche se in regime forfettario e dei minimi.
7. La fattura dovrà riportare nella causale che il pagamento è stato effettuato dalla parte indicata nel provvedimento del Giudice (allegando una copia del provvedimento) indicando i dati identificativi del soggetto che ha provveduto al pagamento (denominazione, C.F. o P.Iva).

COMPENSO CTU - FATTURAZIONE AL TRIBUNALE

COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE ORDINE INGEGNERI MILANO

APPROFONDIMENTI SULLA FATTURAZIONE DEI COMPENSI DEL CTU

Come noto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il CTU deve intestare la fattura dei propri compensi all'Amministrazione della Giustizia qualificata giuridicamente quale "Committente dell'incarico non esecutrice del pagamento".

La precisazione ha provocato un evidente disorientamento per il cambio della prassi che aveva sempre visto il CTU emettere la fattura nei confronti del soggetto esecutore del pagamento, cioè la parte in causa. La precisazione ha anche indotto alcuni enti e grandi società a rettificare le loro procedure che subordinavano il pagamento del compenso professionale al ricevimento della fattura (e non della nota pro forma), impedendo al professionista di esercitare la facoltà di emettere la fattura a pagamento avvenuto.

Le seguenti note intendono fare il punto sulle attuali modalità applicative della fatturazione dei compensi del CTU, ricordando che l'elevata produzione italiana di norme e di circolari applicative rende queste note solo uno spunto di riflessione per meglio affrontare ciascun caso specifico.

555

Emissione fattura

1. La circolare ministeriale n. 9/E del 7 maggio 2018 par. 4.2 dell'Agenzia delle Entrate, ha precisato che il CTU deve emettere fattura (ora elettronica) ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/1972 esclusivamente nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, la quale deve essere qualificata giuridicamente quale "committente dell'incarico non esecutrice del pagamento" (cfr. All.1), in cui si evidenzia, tuttavia, che la "solutio", avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice.

Ritenuta d'acconto

2. Sul punto è intervenuto il Ministero della Giustizia con le Circolari del 26.09.2018 (cfr. All.2) e del 08.02.2019 (cfr. All.3). In dettaglio con la Circolare 08/02/2019 l'Amministrazione della Giustizia ha specificato che essendo estranea al pagamento, non assume la qualifica del sostituto d'imposta.

3. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il versamento della ritenuta d'acconto IRPEF, di cui all'art. 25 del DPR n.600/1973, dovrà essere versata all'Erario dalla parte titolare passiva del rapporto di debito nei confronti del consulente ed esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico, sempreché quest'ultima sia ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

4. L'INPS con determinazione n. 3305 del 07.09.2018 (cfr. All.4) ha confermato che il soggetto giuridico obbligato a pagare il compenso deve effettuare il versamento della ritenuta d'acconto e rilasciare, con le modalità ed entro i termini di Legge, la relativa certificazione.

Modalità operative soggetti iva

5. Il CTU dovrà previamente emettere nota di parcella proforma nei confronti del soggetto o dei soggetti onerati del pagamento a seguito di provvedimento giudiziario i quali, nel caso siano sostituiti d'imposta, tratteranno la ritenuta d'acconto ove previsto, rilasciando la relativa certificazione entro i termini di Legge.

6. A pagamento avvenuto, il professionista emetterà la fattura elettronica al Tribunale, anche se in regime forfettario e dei minimi.

7. La fattura dovrà riportare nella causale che il pagamento è stato effettuato dalla parte indicata nel provvedimento del Giudice (allegando una copia del provvedimento) indicando i dati identificativi del soggetto che ha provveduto al pagamento (denominazione, C.F. o P.Iva).

Approvato nella riunione del 23.1.2020 della Commissione Ingegneria Forense Ordine ingegneri di Milano



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

ai sigg. Presidenti di Tribunale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile – Esclusione dello *split payment* – Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 – Precisazioni sulla lavorazione delle fatture intestate al Ministero della giustizia in attesa dell'esito delle interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle entrate con nota prot. DAG n. 188994.U del 26.9.2018.

Continuano a pervenire a questa Direzione generale richieste volte a conoscere come gestire le fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari, trasmesse attraverso il sistema di gestione contabile SICOGE secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018.

Al riguardo, giova ricordare quanto già evidenziato con la nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 188994.U del 26.9.2018 (che per comodità di lettura si allega nuovamente: **documento 1**), e in particolare:

- che, con la citata circolare, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il CTU è tenuto "ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzia, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice";
- che, di conseguenza, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte;
- che questa Direzione generale, consapevole delle criticità che tale *modus operandi* sta determinando per gli Uffici giudiziari – essenzialmente dovute al fatto che dette fatture elettroniche figurano come *crediti inesinti* sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze fino a che non vengono "chiusi tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto" – ha avviato una interlocuzione con l'Agenzia delle entrate volta a verificare la

MILANO - Prot. 11/02/2019. 0027887.U



Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851 - prot.dag@gustiziactert.it - ufficio1.dgcivile.dag@gustizia.it

Domande

2021

SEZIONE QUATTRO

I COMPENSI DEL CTP

QUALE COMPENSO

Il Giornale dell'Ingegnere n. 6 – giugno 2017

Intervista all'ing. Bruno Finzi presidente dell'Ordine ingegneri di Milano

Ultimamente è tornata in auge la questione delle tariffe e del ripristino dei minimi, a tal proposito c'è stata anche una manifestazione a Roma che ha coinvolto migliaia di professionisti di svariate categorie. E' un argomento ancora urgente per gli ingegneri?

“Guardi, la cosa più urgente da fare è recuperare la credibilità professionale dei colleghi e di un'intera categoria. Non credo vi sia la necessità di rendere obbligatorio un minimo

tariffario: perché legare ancora il compenso del professionista all'importo delle opere? Anzi, bisognerebbe procedere in direzione diametralmente opposta, premiando quei colleghi che, proponendo un progetto di qualità e sostenibile, sono in grado di far risparmiare il committente. Ecco dunque che diventa fondamentale associare le tariffe a nuovi parametri, penso alle ore effettive lavorate, all'impegno profuso, al risparmio conteggiato rispetto al budget iniziale”.

IL CONSULENTE TECNICO DELLA PARTE

nell'attività giudiziaria può ricevere l'incarico di

1 relazionare sulla sussistenza dei presupposti tecnici per l'avvio dell'azione legale

2 in qualità di Ctp, affiancare il Ctu nelle operazioni peritali e redigere una relazione se richiesta

3 affiancare il difensore della parte nella stesura delle osservazioni alla relazione del Ctu

4

IL CONSULENTE TECNICO DELLA PARTE

è un professionista che, come sempre, oltre ad agire nella legalità, deve agire anche con etica e nel rispetto della deontologia.

Siamo i difensori di una parte ma siamo sempre professionisti, tecnici abilitati alla professione e iscritti all'albo.

Relazionare sulla sussistenza dei presupposti tecnici per l'avvio dell'azione legale, significa predisporre una relazione che l'avvocato depositerà in Tribunale quale
"testimonianza qualificata" di una determinata situazione.

Il professionista (seppur di parte)
non può ingannare la pubblica fede.

Per il Ctu vige la Tariffa giudiziaria – Testo Unico spese giustizia

Per il Ctp si applicano i compensi concordati come per qualsiasi altra attività professionale

Pattuire il compenso del Ctp al momento dell'incarico

Per esempio si può far riferimento al d.m. 143/2013 che fornisce indicazioni sul compenso orario (è un dato utile per l'attività di consulenza) e sulla % per le spese forfettizzate.

Ricordiamoci che in caso di contenzioso, in mancanza di specifiche contrattuali, il riferimento è il d.m. 140/2012 il quale però non fornisce indicazioni sul compenso orario e sulla % delle spese.

IL DISCIPLINARE D'INCARICO DEL C.T.P.

Il cliente spesso ignora cosa facciamo, occorre quindi predisporre un disciplinare chiaro nel quale specificare oltre alle voci comprese anche quelle escluse,

si evita alla fine il classico “pensavo che ..., eravamo d'accordo che era tutto incluso ..., non ti pago perché non abbiamo vinto la causa, ...”

Evitare che il rapporto cliente/professionista si avvii con “Caro ingegnere” e termini con “Egregio avvocato” !

Motivi (reciproca garanzia, repertorio clienti, qualità, ecc...)

LIBERA CONTRATTAZIONE DEI COMPENSI

L'art 9 del decreto legge n. 1/2012, come convertito dalla legge n 27/2012 ha abrogato le tariffe professionali regolamentate

Il sistema per la determinazione del compenso del professionista è oggi basato sulla **libera contrattazione tra le parti**; in mancanza di accordo, liquidazione ad opera del giudice.

OBBLIGO DI PREDISPORRE IL PREVENTIVO

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico, meglio se per iscritto nella forma di un **preventivo di massima** col quale il professionista deve rendere noto al committente:

- il grado di complessità dell'incarico;
- tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;
- gli estremi della polizza assicurativa.

Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre:

- stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;
- indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.

PENALIZZAZIONE IN MANCANZA DI PREVENTIVO

La forma scritta dell'accordo tra le parti è a ***tutela del professionista e del cliente***.

L'art. I, sesto comma, del DM n.140/2012 dispone che ***"L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso"***.

L'intento del Legislatore è chiaro: vuole sollecitare il professionista a fornire sempre un preventivo di massima, pena le possibili negative ricadute, in sede di liquidazione giudiziale.
La disposizione **va applicata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento** e non, ad esempio, dal Consiglio dell'Ordine, la cui valutazione si ferma, invece, alla verifica di rispondenza tra l'onorario richiesto e le prestazioni svolte dal professionista con eventuali riflessi di natura deontologica valutati dal Consiglio di disciplina territoriale.

Compensi a discrezione

Per i compensi a discrezione (a corpo a forfait),
è opportuno concordare come si espongono le spese:
Esempio: compreso/escluso spese ordinarie, ecc.

E' fondamentale pattuire bene gli importi delle competenze a discrezione
o i criteri da utilizzare per la loro determinazione.

Teniamo presente che noi professionisti abbiamo discrezionalità in fase di
preventivo, ma in caso di contenzioso la discrezionalità passa ad altri
(commissione parcelle, giudice, ...)

Compensi a vacanza

Nel disciplinare si specifica il compenso orario pattuito per il titolare e gli ausiliari (con o senza spese ordinarie)
Esempio: 75,00 €/h spese a parte

oppure specificare il compenso pattuito per ogni incontro:
Esempio: € 400,00 comprese le spese

E' necessario indicare anche le modalità di rimborso delle spese
Esempio: ordinarie incluse/escluse, straordinarie con o senza autorizzazione preventiva, spese conglobate a percentuale o a pie di lista, ecc.

INDIPENDENTEMENTE DALLA MODALITA' DI COMPENSO (A PERCENTUALE, A DISCREZIONE O FORFAIT, A MISURA, ECC.)

E' SEMPRE OPPORTUNO INDICARE NEL PREVENTIVO O NEL DISCIPLINARE ANCHE IL PREZZO ORARIO

QUALE RIFERIMENTO PER PRESTAZIONI PARZIALI O NON PREVISTE.

Compensi con riferimento a tabelle

Nel disciplinare (contratto, specifico accordo tra le parti) di può pattuire di determinare il compenso facendo riferimento a tabelle disponibili,

Esempio:

le tabelle inerenti i compensi del Ctu

le tabelle dei parametri per il contenzioso giudiziario giudiziaria

le tabelle dei parametri oo.pp.

ecc.

Elementi del disciplinare d'incarico Ctp

Nel disciplinare, oltre agli estremi del Professionista e del Committente è opportuno sia ben specificato:

- 1 Oggetto dell'incarico
- 2 Descrizione dell'incarico, complessità, oneri ipotizzabili
- 3 Estremi polizza r.c. professionale
- 4 Compensi preventivato di massima
- 5 Modalità di determinazione del compenso finale (onorario e spese)
- 6 Modalità di pagamento
- 7 Patti in caso di sospensione dell'incarico
- 8 Patti in caso di divergenze
- ...

Conferimento d'incarico per consulenza tecnica (Ctp)

I contraenti

A) _____ via _____ c.f. e/o p. iva _____, rif. bancari iban _____
in seguito chiamato "Committente" e
B) ing _____, con studio in _____ c.f. e p. iva _____, iscritto all'albo
dell'Ordine ingegneri di Milano al n. _____ dal _____, in seguito chiamato "Professionista"
convengono quanto segue.

1 - Oggetto dell'incarico

Il Committente conferisce al Professionista l'incarico per la consulenza tecnica di parte nel
- procedimento civile nr. RG _____ Tribunale di _____, tra _____ e _____, valore dichiarato della controversia € _____
- procedimento penale nr. RG _____, Procura della Repubblica / GIP / GUP / Tribunale di _____
- contenzioso stragiudiziale tra _____ e _____ inerente _____

2 - Descrizione dell'incarico, grado di complessità e oneri ipotizzabili.

L'incarico al professionista comprende lo studio degli atti riferiti al contenzioso, la visita dei luoghi oggetto di contenzioso, le eventuali rilevazioni e rappresentazioni grafiche sviluppate con i propri collaboratori, eventuali accessi presso pubblici uffici (es.: Vv.f, Inail, Asl, Comune, Provincia, Regione, ecc.), gli incontri con il legale e/o la parte, la partecipazione alle operazioni peritali secondo la durata, i tempi e le modalità che saranno stabilite dal Giudice, dal Pubblico Ministero, dal CTU o dal Perito, la redazione della relazione di consulenza tecnica di parte, quando richiesta, l'eventuale partecipazione alle udienze, se necessaria e le attività connesse, lo studio della relazione del consulente tecnico d'Ufficio e delle relazioni delle controparti, quando richiesto, la collaborazione col legale e la parte per la formulazione delle osservazioni alla relazione del CTU.

Il committente si impegna a fornire la documentazione completa e quant'altro necessario per consentire al professionista di espletare adeguatamente la consulenza tecnica di parte.

3 - Polizza assicurativa

Il committente è edotto che il Professionista ha in corso di validità polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, nr. _____ stipulata con la compagnia _____.

4 - Compenso preventivato

Il compenso, onorario con spese ordinarie, è di massima preventivato in € _____, oltre agli oneri di legge in vigore al momento del pagamento (attualmente contributo Inarcassa 4% e Iva 21%) al quale, se previsto, sarà applicata la ritenuta d'acconto (attualmente 20%). In ogni caso l'importo definitivo risulterà dal consuntivo dell'attività svolta.

5 - Modalità di determinazione del compenso

Si pattuisce che il compenso per la prestazione professionale è commisurato al valore della controversia, alla complessità dell'incarico e al tempo impiegato oltre spese.
Al fine di dare informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, ai sensi del comma 4 art 9 L 27 del 24.3.2012, si indica il monte ore convenzionale per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato in funzione del valore della controversia e del grado di complessità dell'incarico, indicativamente: fino a € 10.000 da 10 a 20 ore, fino a € 25.000 da 20 a 40 ore; fino a € 50.000 da 33 a 66 ore; fino a € 100.000 da 50 a 100 ore; fino a € 250.000 da 75 a 150 ore; fino a € 500.000 da 85 a 170 ore, fino a € 2.000.000 da 145 a 290 ore, oltre € 2.000.000 incremento da 10 a 20 ore per ogni milione. I valori inferiori sono riferiti alla bassa complessità, quelli superiori alla alta complessità.

Il presente incarico è classificato di complessità (specificare) >bassa >media >alta

Il professionista si impegna a segnalare tempestivamente al committente eventuali elevati incrementi del monte ore o della complessità, rispetto a quanto sopra esposto, emersi nel corso dello svolgimento dell'attività.

L'onorario a vacanza prevede la remunerazione di € _____ per ogni ora o frazione residua di ora del professionista incaricato oltre alle spese.

La remunerazione di eventuali collaboratori è stabilita nel 50% di quella del professionista incaricato. Il prezzo delle prestazioni richieste con carattere di urgenza è incrementato del 15% e di quelle eseguite in condizioni di particolare disagio (notturna, festiva, ecc.) sono incrementate del 50%.

Le spese ordinarie (spese di studio, segreteria, locomozione, ecc.) sono forfettizzate ed assunte pari al 30% dell'onorario. Eventuali spese straordinarie o oneri supplementari (es. spese per nolo ed utilizzo attrezzature speciali, misure e/o prove di laboratorio, consulenze specialistiche, sondaggi, trasferte, ecc.) saranno sostenute direttamente dal committente oppure, previo accordo, saranno anticipate dal professionista ed esposte a piè di lista.

6 - Modalità di pagamento dei compensi

Il pagamento dei compensi sarà effettuato a mezzo di rimessa diretta/bonifico/ricevuta bancaria entro 30 giorni dall'emissione della nota pro forma/fattura nei seguenti termini: all'incarico il 30% dell'importo preventivato; alla trasmissione della relazione del Ctu alle parti il 40% del preventivato. Il saldo della residua somma a consuntivo avverrà alla consegna delle osservazioni alla relazione del Ctu oppure, nel caso queste non fossero previste, al deposito in Cancelleria della relazione del Ctu.

7 - Sospensione dell'incarico e rinuncia

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico conferito al Professionista, non esime il committente dall'obbligo di corrispondere i compensi relativi al lavoro svolto aumentati del 25%.

Il professionista potrà rinunciare all'incarico per giusta causa o per giustificato motivo col solo diritto al compenso per il lavoro svolto, escluso ogni ulteriore reciproco onere.

8 - Divergenze

Le controversie nascenti tra le parti in ordine alla applicazione o interpretazione del presente disciplinare d'incarico verranno risolte con la procedura della mediazione civile attivata presso l'organismo di mediazione indicato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano. Per quanto non specificatamente convenuto nel presente disciplinare si fa riferimento al Codice civile, alla normativa vigente, alle indicazioni dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano ed agli usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia il

Il Committente

Il Professionista

Una traccia

Fonte: 2012 Commissione ingegneria forense Ordine ingegneri Milano

Conferimento di incarico

Treccie 2013

Egr. ing.

.....
via
p. iva

Con riferimento agli accordi intercorsi, vi confermiamo l'incarico per le prestazioni di cui al punto 2, regolate alle modalità, termini e condizioni sotto indicate.

1- DATI DEL COMMITTENTE

azienda indirizzo

p. iva/c.f. riferimenti bancari

2- OGGETTO

L'incarico a voi conferito consiste in:

Progetto architettonico	si	no
Direzione lavori architettonica	si	no
Coord. sicurezza fase progettazione	si	no
Coord. sicurezza fase esecuzione	si	no
Progetto strutturale	si	no
Direzioni lavori strutture	si	no
Progetto contenimento energetico	si	no
Progetto di prevenzione incendi	si	no
Progetto impianti elettrici	si	no
Progetto impianti termo sanitari	si	no
Direzione lavori specialistica per	si	no
Accatastamento edifici	si	no
Collaudo statico	si	no
Collaudo tecnico amministrativo	si	no
Collaudo funzionale	si	no
Collaudo urbanistico	si	no
Consulenza tecnica, perizia	si	no
.....	si	no

relativo a :

importo presunto delle opere

3- COMPITI DEL PROFESSIONISTA

In termini generali voi dovrete espletare per nostro conto tutte le attività dirette alla realizzazione dell'incarico, potrete avvalervi di professionisti o società specializzate che risponderanno in proprio per le prestazioni eseguite, ferma restando la responsabilità per l'operato da voi svolto.

4- CONDIZIONI GENERALI

4.1 Il termine per consegna degli elaborati decorre dal versamento dell'acconto stabilito e dalla disponibilità del supporto tecnico fornito dal committente e necessario per l'espletamento dell'incarico:

Consegna gg. Acconto €

4.2 I corrispettivi per le prestazioni sopraindicate saranno determinati con riferimento alla vigente tariffa ingegneri architetti legge 143/2013 con spese al 25% e oneri di legge (contributo cassa ingegneri 4% e iva 22%) e dalle determinazioni dell'Ordine ingegneri di Milano. Gli eventuali compensi a vacanza saranno remunerati per il professionista incaricato con €/ora 75 oltre le spese e per gli eventuali collaboratori al 50% del professionista incaricato. In caso di urgenza il compenso orario è incrementato del 15% e le prestazioni eseguite con particolare disagio (festiva, notturna, ecc) sono incrementate del 50%.

I corrispettivi e spese indicativamente ammontano a € oltre agli oneri di legge

4.3 Il pagamento dei corrispettivi verrà da noi effettuato con acconto sopraindicato e la restante somma entro 30 giorni dalla data delle fatture che saranno da voi emesse durante la progettazione ed il corso dei lavori.

4.4 Eventuali integrazioni o variazioni del presente incarico andranno preventivamente concordate ed approvate.

Data

Il Committente

Per accettazione

Il professionista

IL COMPENSO DEL CTP

Consiglio per i più giovani: in mancanza di disciplinare lasciare almeno una traccia scritta del preventivo fornito al cliente


Caro amico,
ti ringrazio per l'incarico che mi hai affidato

Mi impegno a calcolare il compenso utilizzando i parametri usati per le gare pubbliche indicati nel d.m. 143/2013;

non ti chiedo acconti, salderai le mie competenze quando invierò la mia relazione al Ctu o all'avvocato.

Fammi sapere eventuali tue osservazioni.

Trovare un accordo
è vantaggioso



LE VACAZIONI

Quale prezzo orario ?

Le tariffe professionali sono state abolite:
quindi occorre stabilirlo contrattualmente,
cioè con disciplinare d'incarico,
In cui si indica l'importo orario convenuto
oppure si indica il riferimento stabilito

(esempio il d.m. 143/2013 che all'art 6 indica i compensi orari)

D.M. GIUSTIZIA 31 OTTOBRE 2013, N. 143

Regolamento corrispettivi base gara servizi architettura e ingegneria

Art. 6. - Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato €/ora da 50,00 a 75,00;
- b) aiuto iscritto €/ora da 37,00 a 50,00;
- c) aiuto di concetto €/ora da 30,00 a 37,00.

IL COMPENSO DEL CTP

PER MOLTE NUOVE ATTIVITA' PROFESSIONALI,
LE COMPETENZE

NON SONO RIFERIBILI ALL'IMPORTO DELLE OPERE
(SI PENSI ALL'INFORMATICA O ALL'ATTIVITA' DEL CTP)

SONO ALLO STUDIO LINEE GUIDA DEI COMPENSI
RIFERITE AL TEMPO IMPIEGATO, ALLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE ED ANCHE
ALLA QUALITA' DI CHI FORNISCE LA PRESTAZIONE.

NELLA FORMULAZIONE DEL PREZZO ORARIO DA INDICARE NEL CONTRATTO
D'INCARICO OCCORRE TENER CONTO DEI

- COSTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE, OBBLIGATORIA,
- I COSTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO,
- DELLE GARANZIE DATE AL CLIENTE (COPETURE ASSICURATIVE), ECC.

IL COMPENSO DEL CTP

VALUTAZIONE DEL MONTE ORE

Anche se per alcune attività professionali sono disponibili mansionari con i valori di massima del monte ore, che possono costituire un utile riferimento nella contrattazione tra committente e professionista, è comunque opportuno che ciascun professionista valuti caso per caso l'attività che ritiene debba essere svolta e definisca un monte ore previsto con i criteri rilevato nel proprio studio.

A titolo esemplificativo si elencano alcune usuali voci dell'analisi del monte ore e di altri costi per l'attività del Consulente Tecnico di Parte (Ctp):

Attività	nr ore	altri costi
ctp - studio della documentazione in atti		
ctp - incontri con legale e/o con la parte		
ctp - predisposizione di relazione di consulenza tecnica per legale ante causa		
ctp - reperimento e analisi documentazione tecnica integrativa		
Ctp - ausiliario per rilievi, disegni, ecc.		
Ctp - ausiliario professionista specialista		
Ctp - altre attività: prove laboratorio, ecc.		
ctp - incontri e sopralluoghi con ctu e altri ctp		
ctp - predisposizione di relazione preliminare per il Ctu		
ctp - analisi elaborato del Ctu e osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio		
ctp - altro		

Sapere Vs Tempo

Alcune volte è sbagliato giudicare un'attività semplicemente per il tempo che occorre realizzarla ...

Un buon esempio è il caso dell'ingegnere che è stato chiamato per aggiustare un computer estremamente complesso ... un computer del valore di 12 milioni di euro.

Seduto di fronte allo schermo, l'ingegnere preme un paio di tasti, asserisce con la testa, mormora qualcosa a se stesso e spegne il computer. A quel punto estrae un piccolo cacciavite dalla tasca e dà un giro e mezzo a una minuscola vite, riaccende il computer e verifica che funziona perfettamente.

Il presidente è felicissimo e si offre di pagare il conto immediatamente.

“Quanto le devo?”, chiede. “Sono mille euro”, risponde l'ingegnere.

“Mille euro? ... per pochi minuti di lavoro? ... per stringere una semplicissima vitina? Mi rendo conto che il computer vale 12 milioni di euro, ma mille euro mi sembra una cifra esagerata. Pagherò solamente se mi manderà una fattura dettagliata che giustifichi una cifra del genere.”

L'ingegnere acconsente con un cenno e se ne va.

Il mattino dopo il presidente riceve la fattura, la legge attentamente e la paga immediatamente, senza una lamentela.

La fattura diceva:

Servizi effettuati:

- Avvitamento di una vite: EURO 1
- Sapere quale vitina avvitare: EURO 999

RICORDATI: SI GUADAGNA PER QUELLO CHE SI SA, NON PER QUELLO CHE SI FA !

Domande

SEZIONE CINQUE

**LA VALUTAZIONE DEL COMPENSO
NEL CONTENZIOSO
TRA COMMITTENTE E PROFESSIONISTA
DM 140/2002, ART 1657 C.C.**

VERIFICHE SULLA CONGRUITA' DEGLI ONORARI

Esempio di **quesito** assegnato dalla Corte d'appello

“Il Consulente, ... descriva in cosa sia esattamente consistita l'attività di direzione lavori effettivamente svolta dall'appellante **in esecuzione dell'incarico** dell'appellato e dica se la medesima sia stata svolta con la dovuta **diligenza e perizia**, rispetto ai relativi obblighi negoziali e professionali; esprima una **valutazione di congruità** dei singoli importi esposti nelle due predette notule in relazione alla tariffa professionale vigente all'epoca dell'accordo inter partes, tenendo conto, in particolare, sotto il profilo dell'**utilità** e **dell'importo delle prestazioni svolte**, dell'attività realizzata dal precedente professionista, cui è subentrato l'appellante e degli eventuali **profili di accertato inadempimento ai propri doveri professionali**, in relazione alle contestazioni mosse dall'appellato.

L 27 del 24.3.2012 art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
Comma 4



"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive delle spese, oneri e contributi. ..."

VALUTAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI

(nel caso di contenzioso tra committente e professionista)

24 gennaio 2012 abolizione delle tariffe professionali (D.L. n. 1 del 2012)

Prestazione ultimate prima del 24.1.2012

per opere private: L 143/1949 (tariffa professionale ing arch)
con compensi orari adeguati dal D.M. 41/1997
per opere pubbliche: d.m. 4.4.2001 (compensi oo.pp.)

Prestazione ultimate dopo il 24.1.2012

d.m. 140/2012 'parametri giudiziali' a disposizione del giudice e dei suoi ausiliari

In ogni caso prevale in disciplinare d'incarico ("pacta servanda sunt")

Fondazione
Consiglio Nazionale Ingegneri
Dipartimento Centro Studi



(f. 20/2018)

Il principio dell'*equo compenso* per la remunerazione delle prestazioni professionali ai sensi dell'art. 19 quaterdecies del D.L. 148/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e successive modifiche

Roma, marzo 2018

Tale ultima disposizione, una volta proceduto all'abrogazione del "sistema tariffario", ha previsto che (nel solo caso) di *liquidazione da parte di un organo giurisdizionale*, il compenso del professionista sia determinato con decreto del "*Ministro vigilante*" (oggi, per quanto riguarda la professione di ingegnere, individuato nel D.M. n. 140/2012⁵). Occorre, tuttavia precisare che l'art. 13 bis della L. n. 247/2017 appare (specie dopo le modifiche

⁵ Decreto 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (G.U. n.195 del 22-8-2012).

apportate dalla Legge di bilancio 2018) ampliare gli obiettivi dei citati DM che non sarà più solo quello di consentire la liquidazione del compenso da parte all'organo giurisdizionale, ma anche quello di rappresentare la base di riferimento per un'equa negoziazione del compenso.

In sintesi i parametri ministeriali in questo caso (diversamente dal caso dell'art. 9 DL 1/2012) intervengono non solo nella fase, per così dire, "*patologica*" della gestione di un rapporto contrattuale (ossia quella giudiziaria), ma direttamente anche su quella "*fisiologica*" dello stesso. D'altra parte si consideri che la coercitiva applicazione giudiziaria di tali parametri già induceva, indirettamente, le parti contraenti a farne spontanea applicazione nella fase di negoziazione.



ART. 1657 C.C. Determinazione del corrispettivo

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice



DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012, N. 140

Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione
da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161) (GU n. 195 del 22-8-2012)
entrato in vigore il 23 agosto 2012

Art. 1

Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, **in difetto di accordo tra le parti** In ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. **Nei compensi non sono comprese le spese** da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati **comprendono l'intero corrispettivo** per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

Segue Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali

4. Nel caso di **incarico collegiale** il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli **incarichi non conclusi**, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. **L'assenza di prova del preventivo di massima** di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II Disposizioni concernenti gli avvocati ...

Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili ..

Capo IV Disposizioni concernenti i notai ...

Capo V Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica ...

Capo VI Disposizioni concernenti le altre professioni

Capo VI - Art. 40 - Altre professioni

“1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, e' liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione **del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. ”**

Capo V Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 38 - Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto **dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.**

D.M. GIUSTIZIA 20 luglio 2012, n. 140

Capo V Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 33 -Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

D.M. GIUSTIZIA 20 luglio 2012, n. 140

Capo V Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

Art. 39 - Determinazione del compenso

$$CP = V \times P \times G \times Q$$

Compenso prestazioni

euro

percent.

coeff.

somma

«CP» compenso per la prestazione professionale

«V» valore dell'opera

«P», % sul valore dell'opera

«G» grado di complessita' prestazioni e categorie dell'opera,

«Q» somma delle prestazioni parziali (es. prog. + d.l.+ ecc.)

Domande



Massimo Campigli "I costruttori" 1928

**Grazie
per l'attenzione**

giovannicontini@technea.it